

## **TI\_GERICHTE 35.2017.9 vom 22. Februar 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-02-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2017.9](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2017.9)

FR: TI\_GERICHTE 35.2017.9 du 22 février 2018

IT: TI\_GERICHTE 35.2017.9 del 22 febbraio 2018

### **Regeste**

Riduzione/soppressione rendita d'invalidità in vigore a seguito delle mutate circostanze economiche. Ammesso adempimento presupposti della revisione processuale. Ritenuta fondata richiesta di restituzione delle prestazioni di rendita versate di troppo nel frattempo

### **Erwägungen**

#### **E. 25**

cpv. 2 LPGA.

Infatti, da una parte, il termine decorre dal 23 settembre 2015, data in cui l'istituto ha ricevuto i dati salariali dalla \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 141), poiché è al più presto a quel momento che esso ha avuto a sua disposizione tutti gli elementi atti a determinare sia il principio che la misura del diritto alla restituzione. Dall'altra, la decisione formale mediante la quale l'amministrazione ha preteso la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite è stata emessa in data 29 settembre 2015 (cfr. 142).

#### **E. 31**

marzo 2011 (cfr. doc. 123). Dopo aver beneficiato per un breve periodo delle indennità di disoccupazione (cfr. allegati al doc. 123.3), egli è entrato alle dipendenze del \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in qualità di gerente dello stesso, realizzando un salario mensile lordo pari a fr. 3'800 (cfr. contratto a tempo indeterminato del 27 aprile 2011, prodotto sub doc. 128.1). A contare dal 1° maggio 2012, il ricorrente è quindi stato assunto definitivamente dalla \_\_\_\_\_, dapprima quale panettiere, in seguito (dal 1° settembre 2014) quale capo reparto panetteria presso l'\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Dalle informazioni che la CO 1 ha assunto presso il datore di lavoro è risultato che l'assicurato ha percepito, per il periodo 1° maggio – 31 dicembre 2012, un salario lordo di fr. 4'700/mese per tredici mensilità (+ fr. 1'483.50 a titolo d'indennità supplementari), per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013, un salario lordo di fr. 4'748/mese per tredici mensilità (+ fr. 2'795.20 a titolo d'indennità supplementari), per il periodo 1° gennaio – 31 agosto 2014, un salario lordo di fr. 4'795/mese per tredici mensilità nonché, per il periodo 1° settembre 2014 – a tutto il 2015, un salario lordo di fr. 5'200/mese per tredici mensilità (+ fr. 1'880 a titolo d'indennità supplementari corrisposte nel 2014) (cfr. doc. 141, 141.1 e 141.2). Con la decisione formale del 29 settembre 2015, l'assicuratore resistente ha ricalcolato il grado d'invalidità dell'assicurato per il periodo 1° maggio 2012 – 30 settembre 2015, facendo capo ai dati salariali appena menzionati. Ne è risultato un grado del 12% per il 2012 e 2013, del 13% per il periodo 1° gennaio – 31 agosto 2014 e del 5% a contare dal 1° settembre 2014. La CO 1 ha quindi ridotto la rendita per il periodo 1° maggio 2012 – 31 agosto 2014, rispettivamente l'ha soppressa a decorrere dal 1° settembre 2014 (cfr. doc. 142, p. 2 s.). Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale constata innanzitutto che il ricorrente non

contesta le modalità con le quali l'amministrazione ha stabilito i gradi d'invalidità relativi ai diversi periodi (cfr. doc. I). D'altro canto, sempre secondo il TCA, la circostanza secondo la quale il ricorrente, lavorando stabilmente alle dipendenze della \_\_\_\_\_, ha conseguito redditi di un'entità tale da giustificare la riduzione, rispettivamente la soppressione della rendita versatagli a far tempo dal 1° maggio 2012, costituisce un fatto nuovo rilevante ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA, che fonda la revisione processuale delle corrispondenti decisioni. Secondo la giurisprudenza, la revisione processuale di decisioni amministrative è inoltre ammessa soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA, applicabile grazie al rinvio di cui all'art. 55 cpv. 1 LPGA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione (cfr. HAVE 2005 p. 242 [STFA I 3/05 del 17 giugno 2005]; si veda pure la RAMI 1994 n. U 191 p. 145, U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, n. 16 ad art. 53). In concreto, la CO 1 ha ossequiato il termine relativo di 90 giorni. In effetti, essa ha ricevuto i dati salariali dal datore di lavoro dell'assicurato il 23 settembre 2015 (cfr. doc. 141; l'estratto del conto individuale le era pervenuto il 31 agosto 2015 – cfr. doc. 140.1) e ha emanato la nota decisione formale il 29 settembre 2015 (cfr. doc. 142). Visto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata, perlomeno nella misura in cui la CO 1 ha ridotto la rendita per il periodo 1° maggio 2012 – 31 agosto 2014, rispettivamente l'ha soppressa a decorrere dal 1° settembre 2014, deve dunque essere confermata.

2.5. Con la decisione impugnata, l'assicuratore resistente ha pure preteso da RI 1 la restituzione dell'importo di fr. 12'233, corrispondente alla differenza tra le prestazioni di rendita versate e quelle in realtà dovute durante il periodo 1° maggio 2012 – 30 settembre 2015 (cfr. doc. 148). In concreto, il TCA ha accertato che la CO 1 era legittimata a correggere con effetto retroattivo le sue precedenti decisioni per la via della revisione processuale (cfr. supra, consid. 2.4.). Con la propria impugnativa, l'assicurato si è opposto alla restituzione delle prestazioni, invocando in particolare la propria buona fede (doc. I, p. 4: "Partire dall'assunto che RI 1 sia stato in cattiva fede ci pare ancor meno esigibile e risulta essere oltremodo discutibile, al punto da apparire vessatorio. In casi analoghi la buona fede dev'essere presunta o quantomeno accertata con una certa tolleranza"). In proposito, questa Corte rileva che l'esame della buona fede concerne, però, la procedura di condono, essendo la stessa uno dei presupposti per poterne beneficiare (cfr. art. 25 LPGA). Al riguardo, va ricordato che per costante giurisprudenza si giustifica pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, visto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente. Pertanto, la richiesta di restituzione delle prestazioni di rendita riconosciute a RI 1 a far tempo dal 1° maggio 2012 è fondata, riservata la verifica dell'osservanza dei termini previsti dal cpv. 2 dell'art. 25 LPGA (cfr. infra, consid. 2.6.).

2.6. L'art. 25 cpv. 2 LPGA recita che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. I termini enunciati sono termini di perenzione (cfr. DTF 133 V 579 consid. 4.1; STF 9C\_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.3). I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d'ufficio (cfr. DTF 111 V 135 consid. 3b; cfr. pure Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 59 s. e p. 311 s.). In una sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5 è stato, poi, ribadito che per "momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto conoscenza" a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di un anno, bisogna intendere il momento in cui l'amministrazione, dando prova dell'attenzione da essa

esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti per una restituzione erano dati (in questo senso, si veda pure la STF 9C\_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2, pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 p. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 p. 212 ss.). Nella presente fattispecie, la CO 1 ha manifestamente salvaguardato il termine di perenzione di un anno di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA. Infatti, da una parte, il termine decorre dal 23 settembre 2015, data in cui l'istituto ha ricevuto i dati salariali dalla \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 141), poiché è al più presto a quel momento che esso ha avuto a sua disposizione tutti gli elementi atti a determinare sia il principio che la misura del diritto alla restituzione. Dall'altra, la decisione formale mediante la quale l'amministrazione ha preteso la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite è stata emessa in data 29 settembre 2015 (cfr. 142). Ne consegue che correttamente l'istituto convenuto ha chiesto la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite durante il periodo 1° maggio 2012 – 30 settembre 2015, per un importo (non contestato) di fr. 12'233.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.